

BGer 2C_659/2019 vom 3. September 2019

Bundesgericht, 2019-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_659_2019

FR: TF 2C_659/2019 du 3 septembre 2019

IT: TF 2C_659/2019 del 3 settembre 2019

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).

E. 2.1

Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 [LAID; RS 642.14]).

E. 2.2

L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per versamento tardivo dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

E. 2.3

Nel caso concreto l'allegato ricorsuale nulla contiene riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) della conseguenza che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato per versare un anticipo delle presunte spese processuali, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (art. 231 cpv. 1 in fine LT).

Il fatto che, come addotto dalla ricorrente, la tardività del pagamento sia dovuto ad un errore della banca non è in ogni caso rilevante dato che, per quanto concerne il pagamento dell'anticipo delle spese, la banca è considerata, per prassi costante, come l'ausiliario della parte ricorrente (art. 101 CO) che risponde dei suoi atti come se fossero i propri (sentenza 2C_1134/2014 del 14 agosto 2015 consid. 5.2 e riferimenti). Premesse queste considerazioni, il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 2.4

A titolo abbondanziale va aggiunto che un ricorso contenente, come in concreto, censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 seg. e 118 Ib 134 consid. 2 pag. 136).

E. 2.5

Infine la ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che permetterebbero di trattare il suo gravame alla stregua di un'istanza di restituzione in intero dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.

E. 2.6

Per quanto concerne la richiesta di raggugli presentata dalla ricorrente, va osservato che il Tribunale federale non fornisce pareri giuridici. Spetta pertanto all'interessata rivolgersi ad un avvocato o alle autorità fiscali cantonali che potranno sicuramente fornirle tutte le necessari informazioni.

E. 2.7

Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 3

Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e al Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.